

"Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

DDL n. 1994/S

Audizione dell'Ance

Presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica

5 novembre 2020

VALUTAZIONI SULLE PRINCIPALI MISURE

LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

	<p>Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di lavoro, si rileva che continuano a prevalere le misure “assistenziali” su quelle strutturali.</p> <p>Tali misure, peraltro, non risultano essere migliorative rispetto ai primi segnali di attenzione verso le esigenze delle imprese, manifestati con il precedente DL agosto.</p>
<p>Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 12)</p>	<p>Il Decreto Ristori prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID 19, di richiedere trattamenti di cassa integrazione per una durata massima di 6 settimane nel periodo compreso tra il 16.11.20 e il 31.01.21. E’ espressamente disposto che, con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19 e che eventuali periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto¹, che si collochino, anche in parte, in periodi successivi al 15.11.20, sono imputati alle 6 settimane di cui sopra.</p> <p>E’ inoltre disposto che le predette 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il <u>secondo</u> periodo di 9 settimane (delle 18 complessive) disciplinate dal Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti a settori interessati dalle chiusure e limitazioni introdotte dal DPCM 24.10.20.</p> <p>Dal tenore letterale delle suddette disposizioni, considerate nel loro insieme, l’accesso alla c.d. Cassa Covid nel periodo ricompreso tra il 16.11.20 e il 31.01.20 sembrerebbe precluso ai datori di lavoro, <u>non</u> appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.20, che non abbiano richiesto il <u>secondo</u> periodo di 9 settimane (delle 18 complessive) che erano state previste dal Decreto Agosto fino al 31.12.20. <u>Sembrerebbero, quindi, escluse</u> le imprese che non abbiano ancora fruito della Cassa Covid prevista dal citato Decreto Agosto o che abbiano fruito o stiano fruendo soltanto del <u>primo</u> periodo di 9 settimane.</p> <p>Tale esclusione, se confermata, risulterebbe ingiustificata, dal momento che, con l’aggravarsi della situazione epidemiologica generale e a fronte della proroga del divieto di licenziamento fino al 31.01.20, anche queste imprese potrebbero trovarsi nella necessità di fare ricorso alla Cassa Covid (ancorché nel limite massimo di 6 settimane) nel periodo dal 16.11.20 al 31.01.20, indipendentemente dal fatto di averla utilizzata in precedenza.</p> <p>Si chiede, pertanto, una riformulazione delle disposizioni che disciplinano i requisiti per l’accesso alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori, da cui emerge chiaramente che nel periodo dal 16.11.20 al 31.01.21 possono fare</p>

¹ L’art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, prevede la possibilità di richiedere la c.d. Cassa Covid per una durata massima di 18 settimane nel periodo dal 13.07.20 al 31.12.20.

	<p>ricorso alla Cassa Covid (ancorché nel limite massimo di 6 settimane) anche i datori di lavoro, appartenenti a settori <u>non</u> interessati dalle chiusure e limitazioni del DPCM 24.10.20, <u>indipendentemente dal fatto di avere o non utilizzato in precedenza quella prevista dal Decreto Agosto</u>.</p> <p>Inoltre, riteniamo indispensabile abrogare, anche per i settori non interessati dal DPCM 24.10.20 e indipendentemente dal dato relativo al fatturato, l'obbligo di versamento del contributo addizionale nel caso di fruizione della Cassa Covid (incluse le suddette 6 settimane), anche in considerazione della proroga al 31.01.21 del divieto di licenziamento.</p> <p>L'imposizione di tale contributo addizionale, peraltro, risulta particolarmente iniqua per le imprese del nostro settore, che già versano mensilmente un contributo ordinario più alto degli altri settori per il finanziamento della cassa integrazione.</p> <p>Inoltre, si chiede di precisare che i lavoratori destinatari della Cassa Covid prevista dal Decreto Ristori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.21 (analogamente a quanto già fatto per il Decreto Agosto, ancorché in via amministrativa dall'INPS, con riferimento alla data del 13.07.20). Altrimenti, il rinvio generale operato dal Decreto in esame alla regolamentazione della Cassa Covid contenuta nel Decreto Cura Italia limiterebbe ingiustificatamente la platea dei beneficiari ai lavoratori presenti nell'organico aziendale alla data del 25.03.20.</p> <p>Infine, qualora dovessero essere introdotti appositi provvedimenti delle autorità amministrative locali che, in presenza di focolai di particolare gravità, vietino per un determinato periodo l'ingresso e/o l'uscita dal territorio del Comune interessato, anche per motivi di lavoro, si propone di introdurre una specifica causale di accesso alla cassa integrazione (diversa dalla Cassa Covid di cui sopra, che fa riferimento alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa del datore di lavoro).</p> <p>Ciò in analogia con la disposizione già contenuta nel Decreto Agosto (art. 19), la cui applicazione era tuttavia circoscritta sia dal punto di vista territoriale (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) che temporale (eventi verificatisi nel periodo compreso tra il 23.02.20 e il 30.04.20, per una durata massima di 4 settimane).</p>
<p>Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 12)</p>	<p>Il Decreto in parola ha confermato l'impossibilità, fino al 31 gennaio 2021, per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.</p> <p>Al riguardo si rileva che, rispetto a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 104/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020, il divieto di licenziamento per i datori di lavoro è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica, ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.</p>

	<p>Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano in alcune specifiche ipotesi (licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).</p> <p>Al riguardo, si rileva la necessità di estendere tale esclusione anche alle interruzioni dei rapporti di lavoro legate alla chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni, stante la particolare natura che regola tale rapporto di lavoro.</p> <p>Si tratta, infatti, di lavoratori che dopo essere stati assunti per una commessa determinata vengono licenziati per l'ultimazione della stessa, indipendentemente dalla situazione in cui si trova l'impresa. Questa è una tipica dinamica occupazionale del settore che risponde all'esigenza della continua mobilità degli operai edili sul territorio, da un cantiere ad un altro e tra diverse imprese, in virtù della loro specializzazione e professionalità.</p> <p>Lo stesso art. 24 della L. n. 223/91 conferma la particolare disciplina derogatoria che regola le interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere, sancendo che "alla procedura non sono interessati i contratti a termine in scadenza, quelli edili correlati alla fine dei lavori, i rapporti stagionali e quelli di natura saltuaria".</p>
<p>Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (Art. 18)</p>	<p>All'art. 18 è stata prevista l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con un'autorizzazione di spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2020, che si ritiene una misura complessivamente positiva, in quanto ampliando la platea dei soggetti esecutori, consente una riduzione dei tempi di attesa.</p> <p>Si ritiene, però altresì necessario intervenire con uno specifico chiarimento volto a consentire il riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 125 del cd. DL Rilancio, anche per i test sierologici e i tamponi, oltretutto per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Con la recente legge di conversione del DL Agosto le risorse destinate a tale credito d'imposta sono state incrementate per il 2020.</p>

	<p>Con l'obiettivo di contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, molte imprese edili si sono attivate per eseguire, anche periodicamente, i test sierologici ed i tamponi alle proprie maestranze. Tali misure preventive sono state inserite nei Protocolli anti contagio adottati dalle imprese, con specifiche cadenze temporali.</p> <p>Dalla lettura del comma 2 del citato articolo 125 non si evince chiaramente se tali test, finalizzati a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, rientrino tra le spese ammissibili al credito. Occorrerebbe, pertanto, uno specifico chiarimento che riconosca i costi sostenuti per l'esecuzione dei suddetti test ai propri dipendenti, tra le spese ammissibili al credito d'imposta.</p>
<p>LE MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE</p>	
	<p>Nel DDL in commento non contempla alcuna disposizione specifica per il comparto dei lavori pubblici, che, com'è noto, oltre a versare in una profonda crisi ultradecennale, risulta duramente colpito dalla situazione emergenziale in corso.</p> <p>Occorre quindi prevedere l'introduzione di misure a sostegno delle imprese operanti nel comparto dei lavori pubblici, a sostegno della mancanza di liquidità generata dall'evento pandemico e a ristoro dei gravi danni subiti.</p>
<p>Riconoscimento di tutti i maggiori oneri da "emergenza Covid"</p>	<p>Con riferimento alla questione dei maggiori oneri, per i lavori, pubblici e privati in corso di esecuzione, e nell'ottica di evitare il collasso delle imprese di costruzioni, bisogna specificare che gli extracosti subiti dalle imprese in ragione dell'attuazione dei protocolli di cantiere "Anti-COVID" comprendono tutti i maggiori oneri, diretti e indiretti, ivi compresi quelli da sottoproduzione del cantiere.</p>
<p>SAL MENSILI "emergenziali"</p>	<p>Occorre prevedere, per tutti i contratti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del decreto, l'obbligo di effettuare i SAL ogni fine mese, anche in deroga alle previsioni di Capitolato.</p>
<p>SAL MENSILI "a regime"</p>	<p>In linea con le prescrizioni comunitarie, e considerato lo stato di grave crisi in cui versa il settore, aggravato dall'emergenza epidemiologica, occorre prevedere, anche "a regime", che le stazioni appaltanti procedano all'adozione di SAL ogni fine mese.</p>
<p>LE MISURE IN MATERIA DI MERCATO PRIVATO</p>	
	<p>La nuova ondata di pandemia che sta investendo diversi territori solleva alcune problematiche che erano già emerse con evidenza nei mesi scorsi con riguardo ai contratti di appalto per lavori edili privati.</p>
	<p>Criticità</p> <p>Per quanto riguarda i contratti di appalto il rispetto delle prescrizioni di</p>

	<p>sicurezza ha comportato e sta ancora comportando, la necessità di adeguare i cantieri alle misure previste dalla normativa e dai Protocolli. L'adeguamento alle misure di sicurezza comporta una serie di maggiori costi diretti e indiretti che rischiano di essere addossati solo alle imprese appaltatrici.</p> <p>Peraltro sia le misure di sicurezza sia il crescere del numero di operai addetti che potrebbero trovarsi in situazioni di isolamento fiduciario/quarantena potrebbe comportare un prolungamento dei tempi di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori rispetto agli accordi contrattuali andando ad aggravare la posizione di responsabilità dell'appaltatore.</p> <p>Proposta</p> <p>Premesso che, almeno per quanto riguarda i nuovi contratti di appalto, dovranno essere le parti a definire delle clausole di salvaguardia che tutelino rispetto al verificarsi di difficoltà, ritardi, maggiori onerosità non prevedibili che potrebbero derivare da nuovi provvedimenti delle autorità adottati per far fronte all'evolversi della pandemia sarebbe necessaria una previsione normativa che, al fine di evitare contenziosi, riconosca all'appaltatore il diritto di richiedere al committente il riconoscimento di maggiori oneri conseguenti all'applicazione dei protocolli di sicurezza nonché riconosca nella causa di forza maggiore da Covid-19 ogni impedimento che generi criticità all'interno del cantiere dovuto al rispetto di prescrizioni o normative anche sopravvenute.</p>
--	--